SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del tesoro

Ministero degli affari esteri

Ministero di grazia e giustizia

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1997, n. 327.

Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la partecipazione italiana al Gruppo di osservatori temporanei nella città di Hebron (Temporary international presence in Hebron), per il ristabilimento del clima di pace e tranquillità in quella città, così come previsto dall'accordo firmato a Gerusalemme il 21 gennaio 1997 dal Governo israeliano e dall'Autorità palestinese;

Visto l'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434, relativi allo svolgimento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le elezioni per il rinnovo del CGIE, previste tre mesi dopo la data di insediamento dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), avvenuto nello scorso mese di giugno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini della partecipazione italiana al Gruppo di osservatori temporanei nella città di Hebron (TIPH), è prorogata, dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, la missione del contingente di trentuno unità, composto da militari.

Art. 2.

1. Al personale militare di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale viene, altresì, attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare si applicano, altresì, le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

Art. 3.

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.), previste per il mese di ottobre 1997, è rinviata sino al termine massimo del 30 giugno 1998. I componenti attuali del C.G.I.E. restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari, rispettivamente, a lire 2.100 milioni per l'anno 1997 ed a lire 400 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0366

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1997, n. 328.

Disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie in materia di modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, di trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni, di versamento dell'imposta sulle assicurazioni e di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di attuare la manovra di risanamento della finanza pubblica e di recepire nell'ordinamento interno talune disposizioni della normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per cento è elevata al 20 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.

3. È abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 20 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120, moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2 e 6, lettera *b)*, numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

6. Nella tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) il numero 15) è sostituito dal seguente: «15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;»;

2) il numero 18) è sostituito dal seguente: «18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;»;

3) il numero 19) è sostituito dal seguente: «19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;»;

4) il numero 35) è sostituito dal seguente: «35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;»;

5) dopo il numero 41-*ter)* è aggiunto il seguente: «41-*quater*) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.»;

b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);»

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);»;

3) il numero 10) è sostituito dal seguente: «10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);»;

4) il numero 11 è sostituito dal seguente: «11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);»;

5) dopo il numero 19) è inserito il seguente: «20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);»;

6) dopo il numero 24) è inserito il seguente: «25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);»;

7) il numero 46) è sostituito dal seguente: «46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);»;

8) il numero 55) è sostituito dal seguente: «55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);»;

9) dopo il numero 56) è inserito il seguente: «57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);»;

10) dopo il numero 58) è inserito il seguente: «59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);»;

11) dopo il numero 66) è inserito il seguente: «67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);»;

12) il numero 78) è sostituito dal seguente: «78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);»;

13) dopo il numero 87) è inserito il seguente: «88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);»;

14) il numero 121) è sostituito dal seguente: «121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;»;

15) il numero 123-*ter*) è sostituito dal seguente: «123-*ter*) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;»;

16) il numero 127-*novies*) è sostituito dal seguente «127-*novies*) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;»;

17) dopo il numero 127-*sexiesdecies*) è aggiunto il seguente: «127-*septiesdecies*) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.

Art. 2.

Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti e per i trasporti pubblici

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, contenente disposizioni relative alla territorialità dell'imposta, dopo le parole «e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle,» sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,»;

b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;».

Art. 3.

Registrazione delle fatture

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture, le parole «la fattura può essere emessa entro il mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo»;

b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle fatture, le parole «entro il mese di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997.

Art. 4.

Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: «*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data più recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;».

Art. 5.

Anticipo versamenti dell'imposta sulle assicurazioni

1. Il primo comma dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente: «Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, salvo per quelli relativi al mese di novembre che debbono essere versati entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al quarto comma.».

Art. 6.

Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera *f)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.».

Art. 7.

Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0367

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1997.

Fondo integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e borse di studio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 4 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;

Visto il comma 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Visto lo stanziamento del capitolo 1527 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1997, pari a 80,772 miliardi;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 19 giugno 1997;

Visti i dati e le informazioni raccolte dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione del Fondo

1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2, 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento: secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 recante «Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997 - serie generale.

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere destinate dalle regioni e dalle province autonome a:

a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;

b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

I criteri di riparto del Fondo per il 1997

1. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 1996-97, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale nell'esercizio finanziario 1996. Nel calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si tiene conto della quota erogata attraverso l'offerta di servizi gratuiti di vitto e/o alloggio, anche a studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari». Ai fini della determinazione della spesa complessiva, le risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti ed alla erogazione di contributi per programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, eccedenti il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio per lo stesso anno accademico, sono pesate con un parametro pari a 2 per valori sino al 10 per cento del gettito della tassa, pari a 2,5 per valori sino al 20 per cento della tassa, pari a 3 per valori superiori al 20 per cento;

b) il 20 per cento in proporzione al numero degli studenti iscritti in corso, nell'anno accademico 1995-96 al 31 gennaio 1996 alle università, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede principale nella regione. A tale valore si aggiunge il numero degli studenti iscritti in corso provenienti da altre regioni e da altri Paesi, rispetto alla sede del corso di studio, relativi all'anno accademico 1994-95;

c) il 15 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico 1996-97;

d) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione, disponibili al 1° novembre 1996. I posti alloggio resi disponibili nei due anni precedenti tale termine sono pesati con un parametro pari a 2.

2. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al comma 1.

Art. 3.

Il riparto del Fondo per il 1997

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 2 e ai dati di cui all'allegato n. 1, raccolti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato Ministero) presso le regioni, le province autonome e le università, il Fondo per il 1997 è ripartito sulla base della tabella n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 1997-98.

Art. 4.

Criteri per la ripartizione del Fondo per il 1998

1. Nel 1998 il Fondo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome con i criteri indicati all'art. 2 con le integrazioni di cui ai commi successivi e l'aggiornamento dei relativi termini di riferimento.

2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 il numero degli iscritti in corso è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 50 per cento, del 100 per cento e del 150 per cento per le regioni e le province autonome che, nell'anno accademico 1997-98, abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari»:

a) per la presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi;

b) per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi;

c) per la erogazione della prima rata della borsa.

3. L'incremento convenzionale degli iscritti in corso si applica con riferimento ai singoli organismi regionali di gestione che abbiano rispettato uno o più dei termini indicati al comma precedente.

4. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2 non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il 1997.

5. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto all'anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto per il 1998. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

6. I dati saranno: trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con competenze in materia di diritto allo studio universitario entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 316

ALLEGATO 1

DATI UTILIZZATI PER IL RIPARTO DEL FONDO NEL 1997

Dati richiesti alle regioni.

a) Spesa complessiva delle regioni e delle province autonome:

(i) spesa per borse di studio concesse nell'anno accademico 1996-97 derivante dalle graduatorie pubblicate e dagli eventuali ricorsi alla data del 31 marzo 1997, indipendentemente dalla data dell'effettivo pagamento e dall'esercizio finanziario in cui tale spesa è stata impegnata. Nel caso in cui una parte della borsa sia erogata in servizi gratuiti le regioni e le province autonome calcoleranno l'importo figurativo per tali servizi previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1994, «Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari», comma 3 dell'art. 7;

(ii) spesa per la concessione di servizi di vitto gratuito a studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, determinata sulla base dell'importo figurativo per tali servizi previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1994, «Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari», comma 3 dell'art. 7;

(iii) spesa per attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione, impegnata nell'esercizio finanziario 1996 e liquidata da tali enti al 31 marzo 1997;

(iv) spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, impegnata nell'esercizio finanziario 1996 e liquidata dagli organismi regionali di gestione al 31 marzo 1997;

b) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio nell'anno accademico 1996-97, alla data del 31 marzo 1997, indipendentemente dalla data dell'effettivo pagamento e dall'esercizio finanziario in cui tali somme sono state iscritte in bilancio,

c) numero idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico 1996-97, derivante dalle graduatorie pubblicate e dagli eventuali ricorsi alla data del 31 marzo 1997;

d) numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione, disponibili al 1° novembre 1996;

e) numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione, resi disponibili dal 1° novembre 1994 al 1° novembre 1996.

Dati disponibili presso il Ministero.

a) iscritti in corso, nell'anno accademico 1995-96, al 31 gennaio 1996, ai corsi di diploma, alle scuole dirette a fini speciali e ai corsi di laurea alle università, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede principale nella regione o nella provincia autonoma (fonte: Istat, *Statistiche dell'Istruzione Universitaria,* anno accademico 1995-96, dati elaborati dall'ufficio di statistica del Ministero).

b) iscritti in corso ai corsi di diploma, alle scuole dirette a fini speciali e ai corsi di laurea alle università, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede principale nella regione, provenienti da altre regioni e da altri paesi, rispetto alla sede del corso di studio (fonte: ufficio di statistica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *Rilevazione sulla provenienza geografica degli studenti,* anno accademico 1994-95.

TABELLA 1

RIPARTO DEL FONDO INTEGRATIVO DESTINATO ALLE REGIONI PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE PER L'ANNO 1997

REGIONI/PROVINCE AUTONOME	QUOTA RELATIVA AGLI STUDENTI		QUOTA RELATIVA ALLA SPESA		QUOTA RELATIVA AGLI IDONEI		QUOTA RELATIVA AGLI ALLOGGI		TOTALE lire
	%	Importo lire	%	Importo lire	%	Importo lire	%	Importo lire	
Abruzzo	*0,024*	387.882.021	*1,512*	610.487.153	*2,441*	295.690.005	*0,459*	55.653.652	1.349.712.831
Basilicata	*0,003*	43.439.234	*0,225*	90.804.116	—	—	—	—	134.243.350
Calabria	*0,015*	241.974.542	*4,343*	1.753.792.787	*0,868*	105.208.486	*9,351*	1.132.949.341	3.233.925.155
Campania	*0,095*	1.540.711.443	*11,902*	4.806.744.352	*10,596*	1.283.820.087	*1,621*	196.377.886	7.827.653.768
Emilia-Romagna	*0,109*	1.760.226.347	*11,577*	4.675.376.678	*8,435*	1.022.008.828	*12,740*	1.543.593.786	9.001.205.639
Friuli-Venezia Giulia	*0,021*	340.989.355	*2,463*	994.535.115	*2,068*	250.518.344	*1,900*	230.167.603	1.816.210.417
Lazio	*0,128*	2.073.933.594	*8,502*	3.433.515.386	*11,667*	1.413.573.379	*6,959*	843.152.825	7.764.175.183
Liguria	*0,024*	394.036.529	*1,138*	459.459.010	*4,018*	486.862.927	*1,785*	216.254.190	1.556.612.656
Lombardia	*0,139*	2.238.674.608	*11,020*	4.450.355.367	*9,384*	1.136.896.956	*12,639*	1.531.270.477	9.357.197.408
Marche	*0,040*	639.563.172	*6,495*	2.623.105.415	*2,653*	321.387.149	*8,688*	1.052.649.071	4.636.704.808
Molise	*0,004*	67.045.905	*0,488*	196.945.295	—	—	—	—	263.991.200
Piemonte	*0,054*	864.640.567	*4,376*	1.767.328.166	*0,500*	60.612.994	*2,083*	252.429.064	2.945.010.791
Puglia	*0,056*	899.310.552	*4,616*	1.864.351.011	*5,025*	608.780.318	*5,614*	680.167.130	4.052.609.012
Sardegna	*0,028*	447.515.382	*4,956*	2.001.553.280	*4,941*	598.639.741	*3,708*	449.204.475	3.496.912.879
Sicilia	*0,087*	1.400.058.114	*4,585*	1.851.575.775	*11,813*	1.431.204.154	*8,905*	1.078.885.793	5.761.723.836
Toscana	*0,080*	1.296.948.517	*13,819*	5.580.886.915	*13,312*	1.612.812.669	*9,633*	1.167.136.584	9.657.784.685
Provincia Trento	*0,008*	135.029.170	*1,464*	591.102.452	*1,118*	135.514.983	*1,034*	125.220.717	986.867.322
Umbria	*0,021*	332.738.121	*0,782*	315.988.212	*2,370*	287.162.702	*3,143*	380.829.989	1.316.719.023
Veneto	*0,065*	1.049.682.825	*5,740*	2.318.093.515	*8,791*	1.065.106.280	*9,738*	1.179.857.418	5.612.740.038
TOTALE	*1,000*	16.154.400.000	*100,000*	40.386.000.000	*100,000*	12.115.800.000	*100,000*	12.115.800.000	80.772.000.000

97A7581

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio delle regioni Marche e Umbria colpite dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che dal 26 settembre 1997 una serie di eventi sismici di forte intensità hanno colpito una estesa area territoriale delle regioni Marche e Umbria, causando la perdite di vite umane e gravissimi danni alle infrastrutture pubbliche e private;

Considerando, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 27 settembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A7695

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 228.581.000 di cui all'ordinanza n. 1920/FPC del 30 maggio 1990 concernente «Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Piemonte». (Ordinanza n. 2653).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto:

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1920/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 1990, con la quale è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 43.000.000.000 per l'adozione di misure urgenti per

assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, per i quali è stata realizzata un'economia di L. 228.581.000;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7592 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 228.581.000.

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 228.581.000 di cui all'ordinanza n. 1920/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7557

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 48.833.773 di cui all'ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 concernente «Interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991». (Ordinanza n. 2654).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata assegnata, tra l'altro, alla regione Piemonte la somma di L. 4.500.000.000 per la realizzazione di interventi di ripristino dei danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991 nella medesima regione;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli intervneti, per i quali è stata realizzata un'economia di L. 48.833.773;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7595 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 48.833.773;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 48.833.773 di cui all'ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7558

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 88.564.955 di cui all'ordinanza n. 1933/FPC del 4 giugno 1990 concernente «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte». (Ordinanza n. 2656).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto:

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1990, con la quale è stata assegnata, la somma complessiva di L. 10.078.000.000 a vari enti sul territorio della regione Piemonte per la realizzazione di interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, sui quali è stata realizzata un'economia complessiva di L. 88.564.955 e che l'ultima erogazione risale al mese di novembre 1992;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 88.564.955;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 88.564.955 a valere sull'ordinanza n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7559

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 19.246.760 di cui all'ordinanza n. 1437/FPC del 12 aprile 1988 concernente «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Predosa in provincia di Alessandria». (Ordinanza n. 2657).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1437/FPC del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 1988, con la quale è stata assegnata, al comune di Predosa (Alessandria) la somma di L. 463.000.000 per la realizzzione di un serbatoio di accumulo e l'installazione di un idoneo impianto di depurazione e potabilizzazione delle acque nel territorio comunale;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi e che a valere sulla predetta assegnazione l'ultima erogazine risale al mese di luglio 1992;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la somma di L. 19.246.760;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 19.246.760 a valere sull'ordinanza n, 1437/FPC del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 1988.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7560

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 15.000.000 di cui all'ordinanza n. 1161/FPC del 14 settembre 1987 concernente «Interventi urgenti a seguito del nubifragio dell'agosto 1987 in comune di Gattico in provincia di Novara». (Ordinanza n. 2658).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1161/FPC del 14 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1987, con la quale è stata assegnata, al comune di Gattico (Novara) la somma di L. 300.000.000 per interventi di ripristino dei danni in località Mottorosso, Madonna Assunta, S. Martino, Marchina conseguenti al nubifragio dell'agosto 1987;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi e che a valere sulla predetta assegnazione l'ultima erogazione risale al mese di agosto 1989;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 15.000.000;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 15.000.000 a valere sull'ordinanza n, 1161/FPC del 14 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7561

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 37.983.605 di cui all'ordinanza n. 1089/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernente «Interventi per la rimozione del pericolo nel comune di Frugarolo (Alessandria)». (Ordinanza n. 2659).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1089/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, con la quale è stata assegnata, al comune di Frugarolo la somma di L. 1.000.000.000 per interventi di consolidamento e ricostruzione della chiesa parrocchiale;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi e che a valere sulla predetta assegnazione l'ultima erogazione risale al mese di settembre 1994;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 37.983.605;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 37.983.605 a valere sull'ordinanza n. 1089/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7562

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 1.049.080 di cui all'ordinanza n. 1899/FPC del 9 aprile 1990 concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo del comune di Limone Piemonte in provincia di Cuneo». (Ordinanza n. 2660).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1899/FPC del 9 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1990, con la quale è stata assegnata, al comune di Limone Piemonte (Cuneo) la somma di L. 1.000.000.000 per interventi di eliminazione del pericolo incombente dovuto a caduta di valanghe in località S. Maurizio e per il completamento degli interventi di consolidamento del vallone Tempia;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 1.049.080 e che l'ultima erogazione risale al mese di novembre 1994;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 1.049.080;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 1.049.080 a valere sull'ordinanza n. 1899/FPC del 9 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7563

ORDINANZA 19 settembre 1997.

Revoca della somma di L. 5.834.440 di cui all'ordinanza n. 1693/FPC del 13 aprile 1989 concernente «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo del comune di Limone Piemonte in provincia di Cuneo». (Ordinanza n. 2661).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1693/FPC del 13 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1989, con la quale è stata assegnata, al comune di Limone Piemonte (Cuneo) la somma di L. 600.000.000 per interventi di eliminazione del pericolo incombente dovuto a caduta di valanghe in località S. Maurizio;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 5.834.440 e che l'ultima erogazione risale al mese di aprile 1992;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 5.834.440;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 5.834.440 a valere sull'ordinanza n. 1693/FPC del 13 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1989

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BARBERI

97A7564

ORDINANZA 23 settembre 1997.

Interventi infrastrutturali diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico connesse alle condizioni del suolo in alcuni comuni delle province di Firenze, Grosseto e Siena. (Ordinanza n. 2666).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225, del 24 febbraio 1992, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge del 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista la nota prot. 2/4262/10.3.1 del 10 aprile 1997, della regione Toscana con la quale vengono segnalate esigenze in ordine a interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica per un costo di L. 10.700 milioni nei comuni di Montepulciano, San Casciano dei Bagni della provincia di Siena e Sorano, Cinigiano e Roccalbegna della provincia di Grosseto e la successiva nota del 19 agosto 1997, della regione Toscana di integrazione della proposta e individuazione degli enti attuatori;

Considerato che in alcuni comuni della provincia di Grosseto, Siena e Firenze si rende necessario effettuare interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico connesse alle condizioni del suolo;

Viste le proposte della regione Toscana e considerata la necessità di integrare le stesse con l'intervento di completamento dei lavori di eliminazione del dissesto idrogeologico che interessa il monastero dell'Immacolata delle Clarisse di S. Casciano Val di Pesa (Firenze) per il quale è stato accertato con sopralluogo dell'8 novembre 1990 dal Gruppo nazionale per la difesa catastrofi idrogeologiche del C.N.R. un pericolo incombente per la pubblica incolumità ed è stata emanata la precedente ordinanza n. 2099/FPC in data 6 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991;

Visto lo stato progettuale degli interventi comunicato dalla regione Toscana con nota del 3 settembre 1997 e tenuto conto che anche alla luce di ulteriori accertamenti effettuati in alcuni casi dagli esperti del Gruppo nazionale per la difesa catastrofi idrogeologiche emerge che occorre eliminare con urgenza il pericolo incombente per evitare maggiori danni a persone e cose applicando la disciplina di cui l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 19 maggio 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 16 luglio 1997;

Considerato che per fronteggiare le condizioni di emergenza accertate occorre consentire un ambito di deroga legislativa strettamente limitata alla necessità di assicurare la rapidità dell'esecuzione degli interventi fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento in ordine alla pubblicità e concorrenza degli affidamenti, nonché alla trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Ravvisata pertanto la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idrogeologico previsti dalla regione, non fronteggiabili in sede locale, volti ad eliminare situazioni di pericolo connesse alle condizioni del suolo nei comuni sopracitati e che detti interventi vengano realizzati ricorrendo alle somme affluite sul capitolo 7615 rubrica 6 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 in applicazione del disposto dell'art. 4, comma 1, della legge n. 228 del 16 luglio 1997;

Sentita la regione Toscana;

Sentito il Ministero dei lavori pubblici;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. È stanziata la somma di L. 13.200 milioni per la realizzazione nel territorio della regione Toscana degli interventi urgenti di prevenzione non fronteggiabili in sede locale di seguito indicati. Alla attuazione di ciascun intervento provvede l'ente attuatore indicati a fianco di ciascuna voce:

Consolidamento abitato di Celle sul Rigo nel comune di S. Casciano Bagni (Siena) - (Ente attuatore: comune di S. Casciano Bagni)	L. 2.200.000.000
Consolidamento abitato del comune di Sorano (Grosseto) - (Ente attuatore: comune di Sorano)	» 4.000.000.000
Sistemazione dissesti idrogeologici nel territorio comunale di Cinigiano (Grosseto) - (Ente attuatore: comune di Cinigiano)	» 3.000.000.000
Sistemazione dissesti idrogeologici nel territorio comunale di Roccalbegna (Grosseto) - (Ente attuatore: comune di Roccalbegna)	» 1.500.000.000
Interventi di consolidamento del monastero dell'Immacolata delle Clarisse interessato da dissesto idrogeologico nel comune di S. Casciano in Val di Pesa (Firenze) - (Ente attuatore: comune di S. Casciano in Val di Pesa)	» 2.500.000.000
Totale . . .	L. 13.200.000.000

Art. 2.

1. La regione Toscana effettua l'alta sorveglianza a mezzo delle proprie strutture tecniche e amministrative competenti.

2. Gli enti attuatori dovranno predisporre la progettazione delle opere e pervenire alla consegna dei lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, la somma di L. 13.200 milioni grava sul capitolo 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme relative agli interventi previsti dal programma di cui all'art. 1 verranno corrisposte dal Dipartimento della protezione civile mediante anticipazione agli enti attuatori secondo la seguente modulazione:

20% entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore;

30% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore previo accertamento da parte della regione dell'avvenuta consegna dei lavori e del concreto inizio dei lavori;

40% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore corredata della documentazione tecnico contabile riscontrata dalla regione dalla quale si evince che è stato speso l'80% delle precedenti anticipazioni;

l'importo residuo effettivamente da corrispondere, nei limiti del finanziamento assentito, verrà liquidato su richiesta dell'ente attuatore corredata da atto deliberativo, dal relativo certificato di collaudo debitamente approvato e da una relazione finale del legale rappresentante dell'ente attuatore, attestante tutte le spese effettuate.

Art. 4.

1. Gli enti attuatori assumono la piena competenza per la esecuzione dell'opera con le modalità, condizioni e tempi definiti nella presente ordinanza. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici dell'ente attuatore sono sottoposti al controllo degli organi ordinariamente competenti per legge o per statuto. Detto controllo avviene entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'ente attuatore e, ove non intervenga entro tale termine, si intende reso favorevolmente.

2. L'ente attuatore con il finanziamento assegnato provvede a compensare l'importo contrattuale dei lavori, le indagini e forniture, compresi i maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, le spese generali e tecniche, comprese quelle di collaudo delle opere, l'IVA, l'indennità di esproprio ed occupazione, gli indennizzi e canoni, i danni a terzi dipendenti dalla attuazione del progetto e i danni di forza maggiore ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera e agli adempimenti di cui alla presente ordinanza.

3. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale comunque nascente tra ente attuatore e soggetto terzo in dipendenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, compresi gli incarichi professionali, le indagini, i danni i contenziosi ed eventuali maggiori oneri per ritardati pagamento. Pertanto le verifiche effettuate dall'alta sorveglianza di cui all'art. 2, comma 1, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente attuatore regolati dalla presente ordinanza al fine di assicurare il rispetto di procedure, modalità e tempi di attuazione dalla stessa previsti. Eventuali oneri derivanti da ritardi, negligenze, inadempienze o contenzioso addebitabili all'ente attuatore, sono a carico dello stesso che provvederà alla relativa copertura finanziaria con mezzi propri.

Nel caso in cui gli oneri derivanti da ritardi, inadempienze, riserve o contenzioso non siano imputabili all'ente attuatore lo stesso potrà provvedervi nei limiti delle somme finanziate, assicurando comunque la totale esecuzione dell'intervento.

4. I legali rappresentanti degli enti attuatori indicono entro quindici giorni dalla disponibilità del progetto una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 17, comma 2-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni vanno estese anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127, e ove necessario in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti anche riguardo all'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriale. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri nulla osta e visti sul progetto affinché una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti indicati, o suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile.

5. L'approvazione di cui al comma 4 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici in deroga alle norme statali e regionali vigenti.

6. Il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dall'ente attuatore e la relativa opera è dichiarata di pubblica utilità urgente ed indifferibile.

7. Eventuali autorizzazioni, nulla osta, visti ed ulteriori pareri che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di enti e amministrazioni statali e regionali dovranno essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'ente attuatore; decorso tale termine l'autorizzazione si intenderà irrevocabilmente resa favorevolmente.

8. L'importo del finanziamento definitivamente assegnato all'ente attuatore per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui alla presente ordinanza è quello risultante dall'atto di approvazione del progetto di cui al precedente comma 4. Eventuali maggiori importi

degli interventi derivanti dai progetti approvati potranno essere autorizzati dalla regione, nei limiti delle somme assegnate, utilizzando eventuali economie rispetto alle previsioni di programma e i ribassi d'asta ottenuti con l'appalto dei lavori.

9. Gli enti attuatori degli interventi finanziati con il programma, ove la spesa per le opere in progetto esuberi il finanziamento assegnato, possono provvedere alla relativa integrazione con altro finanziamento, con onere a carico del proprio bilancio.

Anche la parte delle opere finanziate con i fondi aggiuntivi soprindicati è assoggettata alle disposizioni e deroghe di cui alla presente ordinanza.

10. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza dovranno concludersi entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro tale termine gli enti attuatori potranno avvalersi delle procedure e deroghe dalla stessa previste.

Art. 5.

1. Ricorrendo motivi di necessità ed urgenza per l'appalto dei lavori e per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di cui alla presente ordinanza, gli enti attuatori devono applicare le procedure abbreviate di cui alle normative vigenti in materia, adottando i termini minimi previsti dalle norme stesse.

Per l'appalto dei lavori, l'affidamento degli incarichi di progettazione, la direzione dei lavori e collaudo di cui alla presente ordinanza è, inoltre, autorizzata la deroga alle seguenti norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8 e 10, ultimo comma; articoli 27 e 28 (limitatamente ai termini previsti dalle procedure); articoli 68 e 70, comma 2;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37 e 38;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3 e 5, comma 2;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5; articoli 16 e 17 commi 1, 11, 12 e 13; articoli 19, commi 1, lettera *b)* e 5-*bis;* art. 20 comma 4; art. 24, comma 1, lettera *b);* art. 28, comma 4; articoli 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 7, 8 e 9;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4.

Art. 6.

1. Gli enti attuatori sono tenuti a presentare trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato d'attuazione degli interventi.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7565

ORDINANZA 23 settembre 1997.

Interventi urgenti di prevenzione non fronteggiabili in sede locale volti ad eliminare situazioni di pericolo a seguito degli eventi alluvionali del giorno 13 novembre 1996 nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 2667).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista la nota n. 7751 del 20 novembre 1996 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato l'elenco dei comuni danneggiati a seguito della alluvione verificatasi in data 13 novembre 1996 nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia;

Vista la nota n. 3901 del 19 giugno 1997 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato la necessità di realizzare taluni interventi urgenti di pre-

venzione non fronteggiabili in sede locale e la successiva nota n. 5425 del 28 agosto 1997 con la quale è stato comunicato l'ente attuatore degli interventi;

Tenuto conto che a seguito di sopralluoghi effettuati occorre eliminare con urgenza il pericolo incombente per evitare maggiori danni a persone o cose e che pertanto è possibile applicare la disciplina di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Ravvisata in particolare la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti di prevenzione non fronteggiabili in sede locale volti ad eliminare situazioni di pericolo finalizzate al recupero delle condizioni di agibilità e funzionalità di pubbliche infrastrutture e per la messa in sicurezza del versante in frana incombente sulla strada comunale di Mernico in provincia di Gorizia ricorrendo alle somme affluite sul capitolo 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 in applicazione del disposto del citato art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Considerato che per fronteggiare le condizioni d'urgenza accertate occorre consentire un ambito di deroga legislativa strettamente limitata alla necessità di assicurare la rapidità di esecuzione degli interventi, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento in ordine alla pubblicità e concorrenza sugli affidamenti nonché di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Ministero dei lavori pubblici;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. È stanziata la somma di lire 4.820 milioni per la realizzazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia degli interventi urgenti di prevenzione non fronteggiabili in sede locale di seguito elencati. Alla attuazione degli interventi provvede la stessa regione avvalendosi della direzione regionale della protezione civile:

ripristino del collegamento viario tra la località di Mernico, del comune di Dolegna del Collio, ed il valico confinario con la Repubblica di Slovenia per l'importo di lire 1.000 milioni;

ripristino della funzionalità della passerella sul fiume Isonzo interessante i comuni di Gradisca e di Sagrado per l'importo di lire 3.820 milioni.

Art. 2.

1. L'ente attuatore predispone la progettazione delle opere e perviene alla consegna dei lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, la somma di lire 4.820 milioni grava sul capitolo 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme relative agli interventi di cui all'art. 1 sono corrisposte dal Dipartimento della protezione civile mediante anticipazioni all'ente attuatore secondo la seguente modulazione:

20% sulla base di apposita richiesta da parte di ciascun ente attuatore entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

30% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore, a seguito dell'avvenuta consegna dei lavori e del concreto inizio degli stessi;

40% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore corredata della documentazione tecnico contabile attestante che è stato speso almeno l'80% delle precedenti anticipazioni;

l'importo residuo effettivamente da corrispondere, nei limiti del finanziamento assentito, verrà liquidato su richiesta dell'ente attuatore corredata da atto deliberativo, dal relativo certificato di collaudo debitamente approvato e da una relazione finale del legale rappresentante dell'ente attestante tutte le spese effettuate.

Art. 4.

1. L'ente attuatore assume la piena competenza alla esecuzione dell'opera con le modalità, condizioni e tempi definiti dalla presente ordinanza. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici dell'ente attuatore sono sottoposti al controllo degli organi ordinariamente competenti per legge o per statuto. Detto controllo avviene entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'ente attuatore e, ove non intervenga entro tale termine, si intende reso favorevolmente.

2. L'ente attuatore con il finanziamento assegnato provvede a compensare l'importo contrattuale dei lavori, le indagini e forniture compresi i maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, le spese generali e tecniche comprese quelle di collaudo delle opere, l'IVA, le indennità di esproprio ed occupazione, gli indennizzi e canoni, danni a terzi dipendenti dalla attuazione del progetto e i danni di forza maggiore ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera ed agli adempimenti di cui alla presente ordinanza.

3. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale comunque nascente tra ente attuatore e soggetto terzo in relazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, compresi incarichi professionali, indagini, danni, contenziosi ed eventuali maggiori oneri per ritardato pagamento.

Eventuali oneri derivanti dà ritardi, negligenze e inadempienze, addebitabili all'ente attuatore sono a carico dello stesso che provvederà alla relativa copertura finanziaria con mezzi propri.

Nel caso in cui gli oneri derivanti da ritardi, inadempienze, riserve o contenzioso non siano imputabili all'ente attuatore lo stesso potrà provvedervi nei limiti delle somme finanziate, assicurando comunque la totale esecuzione dell'intervento.

4. Il legale rappresentante dell'ente attuatore indice entro quindici giorni dalla disponibilità del progetto una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17, comma 2-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni vanno estese anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127.

La conferenza potrà indirsi anche in deroga ai termini previsti dall'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti anche riguardo all'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti indicati, o di suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile.

5. L'approvazione di cui al comma 4 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici in deroga alle norme statali e regionali vigenti.

6. Il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dall'ente attuatore e la relativa opera è dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile.

7. Eventuali autorizzazioni, nulla osta, visti ed ulteriori pareri che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di amministrazioni statali e regionali dovranno essere resi entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'ente attuatore; decorso tale termine gli stessi si intendono irrevocabilmente resi favorevolmente.

8. L'importo del finanziamento definitivamente assegnato all'ente attuatore per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui alla presente ordinanza è quello risultante dall'atto di approvazione del progetto di cui al comma 4. Eventuali maggiori importi degli interventi derivanti dai progetti approvati potranno essere coperti dalla regione, nei limiti delle somme assegnate, utilizzando eventuali economie rispetto alle previsioni di programma e i ribassi d'asta ottenuti con l'appalto dei lavori.

9. L'ente attuatore, ove la spesa per le opere in progetto ecceda il contributo assegnato, può provvedere alla relativa integrazione con altro finanziamento, con onere a carico del proprio bilancio.

Anche la parte di opere finanziate con i fondi aggiuntivi sopra indicati è assoggettata alle disposizioni e deroghe di cui alla presente ordinanza.

10. Gli interventi di cui alla presente ordinanza dovranno concludersi entro il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro tale termine l'ente attuatore potrà avvalersi delle procedure e deroghe dalla stessa previste.

Art. 5.

1. Ricorrendo motivi di necessità ed urgenza per l'appalto dei lavori e per l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui alla presente ordinanza, l'ente attuatore deve applicare le procedure abbreviate di cui alle norme vigenti in materia, adottando i termini minimi previsti dalle norme stesse.

Per l'appalto dei lavori, l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di cui alla presente ordinanza è inoltre autorizzata la deroga alle seguenti norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8 e 10, ultimo comma; articoli 27 e 28 (limitatamente ai termini previsti dalle procedure); articoli 68 e 70, comma 2;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37 e 38;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1991, n. 55, articoli 3 e 5, comma 2;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5; articoli 16 e 17, commi 1, 5, 11, 12 e 13; art. 19, commi 1, lettera *b)* e 5-*bis*; art. 20, comma 4; art. 24, comma 1, lettera *b)*; art. 28, comma 4; articoli 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 7, 8 e 9;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

Art. 6.

1. L'ente attuatore è tenuto a presentare trimestralmente, al Dipartimento della protezione civile, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 7.

1. L'ente attuatore, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla pre-

sente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7566

ORDINANZA 28 settembre 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2668).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Considerato che tale evento calamitoso ha causato la perdita di vite umane ed ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e al patrimonio abitativo, produttivo e culturale;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili;

Sentiti i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali ed ambientali, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sono nominati commissari delegati e provvedono, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, a comunicare l'elenco dei comuni gravemente danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ad attuare gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti, e a garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile sono individuati i comuni o parte di essi nel cui ambito territoriale sono comprese le zone colpite.

3. Restano escluse dalle competenze dei commissari quelle dei prefetti di cui al successivo art. 10.

4. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

5. I commissari delegati per l'espletamento dell'incarico possono nominare vice-commissari.

6. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano per gli eventi verificatisi a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

Art. 2.

1. I commissari delegati, sulla base di un primo censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità e sulla base degli accertamenti direttamente disposti dal comitato tecnico-scientifico di cui al successivo comma 3, nonché delle prescrizioni tecniche dallo stesso adottate, predispongono — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano per gli interventi urgenti su infrastrutture e su edifici di fruizione pubblica danneggiati, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza. Nel piano sono, altresì, individuati gli enti attuatori dei singoli interventi. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati con altre disponibilità delle amministrazioni statali e con fondi delle regioni e degli enti locali.

2. Il piano comprende le verifiche sull'agibilità degli edifici pubblici e privati, il rilevamento analitico dei danni e la valutazione delle risorse necessarie per gli interventi di ripristino e miglioramento sismico. Il

piano comprende, altresì, per le infrastrutture ed edifici di fruizione pubblica danneggiati l'avvio delle relative attività progettuali.

3. Per la rilevazione e la valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture ciascun commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (G.N.D.T.) o da un suo delegato, e composto da cinque tecnici designati uno per ciascuno, dal G.N.D.T., dalla regione, dal servizio sismico nazionale, dalla sovraintendenza per i beni ambientali e architettonici e dal provveditorato alle opere pubbliche.

4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 3.

1. I commissari delegati e gli enti attuatori possono affidare la redazione di specifici progetti di interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 5.

2. I commissari delegati e gli enti attuatori indicono, entro sette giorni dalla disponibilità del progetto, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17, comma 2-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni si applicano anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127 e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. L'avviso si intende favorevolmente reso nel caso di soggetti assenti e la conferenza si esprime positivamente anche a maggioranza. L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3. I pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Gli interventi di cui all'art. 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui al piano indicato all'art. 2, possono essere affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano. Gli interventi sono realizzati entro i successivi dodici mesi.

Art. 5.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

dereto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

2. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano anche agli interventi urgenti finanziati con fondi propri dagli enti pubblici e da società ed enti erogatori di servizi.

Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni ai beni del patrimonio storico-artistico e ad avviare le attività progettuali per il loro recupero, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina un commissario delegato.

2. Il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico da lui stesso presieduto e composto dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, dai sovraintendenti per i beni culturali e ambientali delle regioni Umbria e Marche, da sei tecnici designati, uno per ciascuno, dalle regioni dell'Umbria e delle Marche, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche dell'Umbria e delle Marche, dal Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dal servizio sismico nazionale.

3. Il commissario delegato può invitare alle riunioni esperti e rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale delle sovrintendenze competenti per territorio e provvede ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza ed in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 2-*sexies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

5. Le norme e le deroghe di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi urgenti su beni ambientali e culturali danneggiati dal sisma da realizzare con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici e privati.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è assegnata al commissario la somma di lire 7 miliardi.

Art. 7.

1. Ai soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, proprietari o affittuari di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, distrutte o dichiarate inagibili a seguito di ordinanze sindacali, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 300 milioni, tenendo conto del danno subito ai beni immobili e/o mobili, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, è assegnato, per non più di dodici mesi, un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvedono i commissari delegati avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. I contributi devono essere erogati entro sette giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

5. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati.

Art. 8.

1. I commissari delegati di cui all'art. 1 provvedono a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio gravemente danneggiate.

2. A tal fine i commissari delegati sono autorizzati ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, un contributo rapportato al danno subito che comunque non sia superiore al 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di 300 milioni di lire. I commissari sono altresì autorizzati ad utilizzare la somma assegnata per integrare gli interventi eventualmente disposti dalle regioni.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno provvedono a fornire i beni mobili necessari al superamento dell'emergenza. Gli oneri conseguenti a tale attività, compresa la loro movimentazione e il trasporto, saranno liquidati dalle prefetture competenti con le disponibilità di cui all'art. 10.

2. Per le attività connesse al trasporto, movimentazione, posizionamento e manutenzione di beni mobili di protezione civile, effettuate e da effettuare a favore dei comuni delle regioni Marche ed Umbria, il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile del Ministero della difesa, utilizzando le risorse finanziarie già concesse dal Dipartimento della protezione civile, è autorizzato a derogare, oltre alle norme previste dall'art. 5 in quanto necessarie, alle seguenti norme:

art. 10, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367;

articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

articoli 16 e 19 del regolamento 18 novembre 1923, n. 2440;

art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

capo I, II, III del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

L'A.C.I. è altresì autorizzato ad effettuare i trasporti di emergenza delle roulottes.

Art. 10.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi e la rimozione di situazioni di pericolo, compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, è assegnata ai prefetti competenti la complessiva somma di lire 9 miliardi.

2. Fra gli interventi di cui al comma 1 vengono ricompresi anche quelli necessari per la riapertura di edifici di culto non rientranti nell'art. 6.

Art. 11.

1. Per gli interventi eseguiti in occasione delle calamità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 2 miliardi, che sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 12.

1. I commissari delegati di cui all'art. 1, con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferiscono al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

2 Per le somme a carico del bilancio dello Stato i commissari delegati e i prefetti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 13.

1. Nei confronti dei soggetti gravemente danneggiati e residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, sono valutati in lire 300 milioni.

Art. 14.

1. In favore delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti di imposta gravemente danneggiati e che hanno domicilio fiscale nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e sino al 31 dicembre 1997, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

2. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 1.

Art. 15.

1. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, sono rinviati fino al 31 ottobre 1997, i termini stabiliti, a pena di decadenza, per chiedere finanziamenti e/o contributi previsti da disposizioni di legge ed il termine del 30 settembre previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Art. 16.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 17.

1. Per gli adempimenti di cui agli articoli 2, 7 e 8 è assegnata al Commissario delegato per gli interventi nella regione Marche la somma complessiva di lire 15 miliardi ed al Commissario delegato per gli interventi nella regione Umbria la somma complessiva di lire 23 miliardi.

2. I Commissari delegati provvedono alla ripartizione delle somme loro assegnate per gli adempimenti di cui agli articoli 2, 7 e 8 sulla base dell'accertamento delle prime esigenze nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

3. Le somme di cui al comma 1 sono accreditate ai Commissari delegati per gli interventi nelle regioni Marche ed Umbria su contabilità speciali all'uopo istituite.

Art. 18.

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza per complessive lire 56,3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilità per l'esercizio 1997 del capitolo 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7697

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 giugno 1997, n. **329**.

Regolamento recante norme di attuazione e di integrazione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Visto in particolare l'articolo 2, commi 1 e 2, i quali rispettivamente prevedono che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche e che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, adotta con regolamento le norme di attuazione ed integrazione della suddetta riserva di attività;

Considerato che occorre delimitare l'ambito di applicazione della normativa di cui al suddetto decreto legislativo individuando i soggetti e le attività nei confronti dei quali integrare ed attuare la menzionata riserva di attività;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 19 giugno 1997;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, non si applicano ai soggetti di seguito indicati in quanto le attività da essi svolte non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

a) imprese di assicurazione disciplinate dai decreti legislativi 17 marzo 1995, numeri 174 e 175;

b) soggetti che prestano occasionalmente ed a titolo accessorio un servizio di investimento nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che ammettono la prestazione del servizio;

c) il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia;

d) enti pubblici che prestano i servizi di investimento previsti da specifiche norme di legge;

e) società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi e di investimento immobiliare chiusi, ferma restando l'applicazione dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo;

f) fondi pensione disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 non si applicano ai servizi di investimento di seguito indicati in quanto non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

a) servizi prestati da imprese esclusivamente ad imprese controllanti, controllate ovvero controllate dalla stessa controllante o ad imprese ad essa collegate, in quanto non esercitati nei confronti del pubblico. Per la nozione di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per la nozione di collegamento si applica l'articolo 2359, comma 3 del codice civile;

b) servizi prestati in via occasionale ed accessoria, senza predisposizione di idonei schemi organizzativi per il loro svolgimento, in quanto non esercitati professionalmente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2, comma 1 e 2, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 è il seguente:

«1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

2. Le norme di attuazione ed integrazione della riserva di attività prevista dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, sono adottate con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *c);*

b) dagli organismi d'investimento collettivo, limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi emesse».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 *(Nozione di controllo).* — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

— Il testo dell'art. 2359, comma 3, del codice civile è il seguente: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

97G0361

DECRETO 26 giugno 1997, n. **330.**

Regolamento recante norme sui limiti e sulle modalità per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante il recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Visto in particolare l'articolo 20, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i limiti e le modalità per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione;

Visto altresì l'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 2372 del codice civile;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 581/1997, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la nota n. 174487 del 19 giugno 1997, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o all'agente di cambio secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate; essa è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.

Art. 3.

1. Il potere di rappresentanza deve essere conferito utilizzando il modulo predisposto dall'impresa di investimento, dalla banca o dall'agente di cambio.

Art. 4.

1. Il modulo deve pervenire all'impresa di investimento, alla banca o all'agente di cambio almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.

Art. 5.

1. Il modulo deve contenere ogni notizia utile per la sua compilazione e spedizione ed in particolare:

a) il conferimento al rappresentante del potere di intervenire e votare in assemblea in nome e per conto del socio, compiendo le formalità necessarie;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno;

c) la precisazione che la procura è sempre revocabile nei termini di cui al precedente articolo 2;

d) informazioni in merito al voto che l'impresa di investimento, la banca o l'agente di cambio intenda esprimere, nel caso che il socio conferisca la rappresentanza senza dare indicazioni di voto.

2. Il modulo deve consentire al socio di indicare il voto che intende venga espresso sui singoli argomenti all'ordine del giorno; quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia la nomina degli amministratori o dei sindaci, sul modulo devono poter essere indicati i nominativi dei candidati che il socio intende siano votati.

3. Il modulo deve essere datato e sottoscritto dal socio.

Art. 6.

1. Il rappresentante può esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il socio avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi il delegato deve dare immediata comunicazione al socio, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione del voto.

2. La possibilità di cui al comma 1 deve essere indicata nel modulo; tuttavia il socio può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quanto indicato.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, resta ferma la disciplina stabilita dall'articolo 2372 del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 64

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 20, comma 1, lettera *e)*, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:

a)-d) (omissis);

e) la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa

d'investimento o alla banca con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB».

— Il testo dell'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente: «1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sono iscritti nel ruolo previsto dall'art. 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, restano autorizzati allo svolgimento delle attività di negoziazione per conto terzi e alle altre attività consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento anche di carattere sanzionatorio concernenti le attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, 27, comma 1 e 29, comma 1. Si applicano altresì gli articoli 39, 42, 43 e 44 nonché il titolo III».

— Il testo dell'art. 2372 del codice civile, come sostituito dall'art. 8 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è il seguente:

«Art. 2372 *(Rappresentanza nell'assemblea)*. — Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

La stessa persona, non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 2372 del codice civile si veda in nota alle premesse.

97G0362

DECRETO 15 settembre 1997.

Calendario dei pagamenti delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle Casse pensioni gestite dell'INPDAP, nonché nel Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed in particolare l'art. 197, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, con il quale viene tra l'altro stabilito che la periodicità dei pagamenti delle pensioni è fissata con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce la data in cui debbono essere effettuati i pagamenti medesimi nel corso del mese di scadenza;

Visti gli articoli 25, 56 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernenti il pagamento, nel mese di dicembre, dell'indennità speciale annua a favore dei titolari di pensioni di guerra;

Visti gli articoli 14, comma 1, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, in base ai quali il pagamento delle pensioni può avvenire mediante accreditamento nel conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale;

Visto il proprio decreto 4 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1991, con il quale è stato fissato, con effetto dal mese di giugno 1991, il calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità, in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni e assegni medesimi;

Considerato che occorre fissare un nuovo calendario per il pagamento delle pensioni e assegni congeneri, in quanto, per effetto dei miglioramenti economici di carattere generale attribuiti negli ultimi anni sui trattamenti pensionistici, lo scaglionamento dei pagamenti, stabilito nel citato decreto in relazione all'ammontare netto mensile, non è più rispondente alle esigenze operative degli uffici pagatori;

Sentito al riguardo l'Ente Poste italiane;

Decreta:

Art. 1.

I pagamenti delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle Casse pensioni gestite dall'INPDAP ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato hanno inizio, presso qualsiasi ufficio postale pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati, in relazione alla loro specie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario riportato nelle sottoindicate tabelle «*A*» - «*B*» - «*C*» - «*D*» - «*E*» - «*F*», a partire dal mese di ottobre 1997;

TABELLA «*A*»

Pensioni di guerra dirette, indirette, di riversibilità e assegni annessi alle medaglie d'oro e all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto:

dal giorno 1 pensioni fino a L.127.000;
dal giorno 2 pensioni fino a L.210.000;
dal giorno 3 pensioni fino a L.310.000;
dal giorno 4 pensioni fino a L.530.000;
dal giorno 5 pensioni oltre L.530.000.

TABELLA «*B*»

Pensioni ordinarie dirette, indirette e di riversibilità:

dal giorno 9 pensioni dei grandi invalidi per servizio, senza limiti d'importo;
dal giorno 10 pensioni fino a L. 1.200.000;
dal giorno 11 pensioni fino a L. 1.410.000;
dal giorno 12 pensioni fino a L. 1.640.000;
dal giorno 16 pensioni fino a L. 1.890.000;
dal giorno 19 pensioni fino a L. 2.250.000;
dal giorno 20 pensioni oltre L. 2.250.000.

I limiti d'importo indicati nelle predette tabelle «*A*» e «*B*» si intendono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

TABELLA «*C*»

Pensioni ferroviarie e degli ex II.PP. dirette indirette e di riversibilità, dal mese di gennaio al mese di novembre:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 1.200.000;
dal giorno 22 pensioni fino a L. 1.360.000;
dal giorno 24 pensioni fino a L. 1.540.000;
dal giorno 25 pensioni fino a L. 1.830.000;
dal giorno 26 pensioni oltre L. 1.830.000.

TABELLA «*D*»

Pensioni ferroviarie e degli ex II.PP., dirette, indirette e di riversibilità, per il mese di dicembre:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 2.600.000;
dal giorno 22 pensioni fino a L. 3.200.000;
dal giorno 23 pensioni oltre L. 3.200.000.

TABELLA «*E*»

Assegni di medaglia (escluse quelle d'oro il cui pagamento avviene mensilmente):

assegni di medaglia dal giorno 30 giugno di ogni anno.

Art. 2.

I pagamenti vengono anticipati al giorno feriale precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario di cui all'art. 1. In ogni caso il pagamento non può avere luogo nel mese precedente a quello di scadenza.

Art. 3.

Gli importi delle pensioni e degli assegni congeneri citati nell'art. 1, che vengono pagati mediante accreditamento nei conti correnti postali dei beneficiari, sono resi disponibili dall'Ente Poste Italiane alle stesse date stabilite nelle tabelle «*A*» - «*B*» - «*C*» - «*D*» - «*E*», per le specie di pensioni e le categorie di importi ivi previsti.

Art. 4.

Gli importi delle pensioni e degli assegni congeneri citati nell'art. 1, che vengono pagati mediante accreditamento nei conti correnti bancari dei beneficiari, sono resi disponibili presso gli sportelli bancari designati dai beneficiari stessi alle date stabilite nella sottoindicata tabella «*F*»:

TABELLA «*F*»

Pensioni di guerra ordinarie, ferroviarie, degli ex Istituti di previdenza, dirette, indirette e di riversibilità, assegni di medaglia e assegni di Vittorio Veneto:

pensioni di guerra dirette, indirette, di riversibilità e assegni annessi alle medaglie d'oro e all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto: il giorno 6 del mese di scadenza, senza limiti d'importo; pensioni ordinarie dirette, indirette e di riversibilità: il giorno 18 del mese

di scadenza, senza limiti di importo; pensioni ferroviarie e degli ex, Istituti di previdenza dirette, indirette e di riversibilità: il giorno 23 del mese di scadenza, senza limiti d'importo;

assegni di medaglia: il giorno 6 luglio di ogni anno (escluse quelle d'oro).

Art. 5.

Gli accreditamenti di cui all'art. 4 sono anticipati al giorno lavorativo precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario riportato nella tabella «*F*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1997

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

97A7663

DECRETO 25 settembre 1997.

Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visti i propri decreti del 22 marzo 1997 e del 24 giugno 1997, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 76 del 2 aprile 1997 e n. 150 del 30 giugno 1997, che indicano i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rispettivamente nei trimestri 1° ottobre 1996-31 dicembre 1996 e 1° gennaio 1997-31 marzo 1997;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del 24 giugno 1997, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 1997-30 giugno 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 1997-30 giugno 1997 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 1997-30 giugno 1997, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1997.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 1997-30 settembre 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997 ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento a breve termine di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto. Periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile-30 giugno 1997. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 1997.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in milioni)	TASSI MEDI (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	15,05
	oltre 10	12,34
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) (**)	fino a 10	12,20
	oltre 10	10,46
Factoring (3)	fino a 100	12,84
	oltre 100	10,65
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		14,20
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) (**)	fino a 10	28,82
	oltre 10	21,42
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10	22,20
	oltre 10	19,34
Leasing (7)	fino a 10	23,13
	da 10 a 50	15,07
	da 50 a 100	12,62
	oltre 100	10,59
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5	30,32
	da 2,5 a 10	22,67
	oltre 10	15,74
Mutui (9)		9,39

Avvertenza. — Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del ......9.1997; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo temine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) I tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

97A7693

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 luglio 1997

Modificazioni alla tabella di ripartizione geografica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 6 novembre 1989, n. 368, che istituisce il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

Considerato che l'art. 17, 2° comma, della legge prevede che inoccasione del rinnovo del CGIE si provveda, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla legge stessa, con decreto del Ministro degli affari esteri;

Preso atto che le elezioni per il rinnovo del CGIE devono aver luogo entro tre mesi dall'insediamento dei Comites ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434;

Ritenuto che è necessario rivedere la summenzionata tabella, al fine di inserirvi i Paesi ove saranno eletti per la prima volta Comites, ovvero ove siano già presenti Comitati non elettivi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 maggio 1985, n. 205, modificata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172;

Decreta:

Art. 1.

La tabella di ripartizione geografica dei membri del CGIE, annessa alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è modificata come in allegato al presente decreto.

Roma, 5 luglio 1997

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TABELLA DI RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI MEMBRI DEL C.G.I.E.
(Prevista dagli articoli 4, 8, 13, 14 e 17)

ORGANICI DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO

EUROPA	
Belgio	4
Francia	5
Germania	5
Gran Bretagna, Irlanda	3
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	1
Spagna, Grecia	1
Svezia, Danimarca, Norvegia	1
Svizzera	5
Totale Europa . . .	26
AFRICA	
Algeria, Nigeria, Egitto, Libia, Etiopia, Marocco, Tunisia	1
Sud Africa	2
Totale Africa . . .	3
AMERICA DEL NORD	
Canada	5
USA	5
Messico e Centro America	1
Totale America del Nord . . .	11
AMERICA DEL SUD	
Argentina	8
Brasile	4
Cile	2
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	2
Venezuela	3
Totale America del Sud . . .	21
OCEANIA	
Australia	4
Totale Oceania . . .	4
Totale Generale . . .	65

97A7583

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 1997.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della signora Paiva Rodriguez De Sousa Marta Cristina, nata ad Aguas Santas Maia (P) il 17 febbraio 1964, cittadina portoghese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» di cui è in possesso, come attestato dall'Instituto de Desenvolvimento e Inspecçao das Condiçoes de Trabalho di Oporto, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopraindicata Signora, ha conseguito la «licenciatura em Psicologia» in data 21 settembre 1993 presso la Università di Oporto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Paiva Rodriguez De Sousa Marta Cristina, nata ad Aguas Santas Maia (P) il 17 febbraio 1964, cittadina portoghese, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 19 settembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A7582

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 luglio 1997.

Riclassificazione di medicinali ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490, laddove è previsto che qualora il CIPE riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri di definizione del prezzo medio europeo, ne dà comunicazione al Ministero della sanità e il Ministro, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci oggetto dei rilievi, nella classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 537/1993, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)*, limitandone la rimborsabilità al livello del prezzo medio europeo;

Visto l'art. 2 del decreto-legge n. 323/1996, convertito nella legge n. 425/1996;

Visti i rilievi del CIPE relativi alle specialità medicinali di cui all'allegato al presente provvedimento, con cui in conformità di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della precitata legge n. 490/1995, si comunicava la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* da parte delle ditte farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di tali farmaci, di prezzi non conformi ai criteri fissati dal CIPE per la definizione del prezzo medio europeo;

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che la Commissione unica del farmaco individui i medicinali di classe *c)* che per particolari motivi terapeutici sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni;

Ritenuto di dover dare esecuzione al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 490/1995, laddove si prevede che il Ministro della sanità può con proprio decreto trasferire nella classe *c)* le specialità medicinali oggetto dei predetti rilievi da parte del CIPE, non ritenendosi più applicabili alla luce delle sopravvenute disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, la parziale rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale limitata al prezzo medio europeo, come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 3.

Visto i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 13 dicembre 1996 e 3 febbraio 1997 favorevoli al trasferimento in classe *c)* dei medicinali elencati nell'allegato al presente provvedimento;

Vista la sospensione intervenuta nell'adozione del provvedimento di riclassificazione conforme al citato parere della Commissione unica del farmaco a seguito della riduzione dei prezzi operata volontariamente dalle aziende interessate a seguito dell'intesa con il Ministero della sanità per un periodo di novanta giorni a decorrere dal quinto giorno dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del suddetto prezzo;

Rilevato che, essendo ormai decorso il termine di validità per la volontaria riduzione dei prezzi dei medicinali in conformità alla vigente normativa in materia di prezzo medio europeo, sono venuti meno i presupposti per il mantenimento dei medicinali in questione nella classe di cui alla lettera *a)* del comma 10, dell'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella riunione del 9 e 10 giugno 1997, favorevole alla inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 42, della legge n. 662/1996 dei medicinali individuati dalla Commissione unica del farmaco nella riunione del 13 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono classificate nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e contestualmente individuati quali medicinali ai quali si applica il disposto del comma 42, dell'art. 1 della legge n. 662/1996.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

Il Ministro
nella qualità e quale Presidente
della Commissione unica del farmaco
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 289

ALLEGATO

AIC farma	AIC conf	Specialità	Confezione	Ditta
028313	017	*Bactrim perfusione*	Perfusione 1 fiala 5 ml IV	Roche S.p.a.
004256	018	*Comizial*	«Tipo 1» 20 compresse	Giovanni Ogna e Figli S.p.a
002129	017	*Dintoina*	30 compresse rivestite 100 mg	Recordati Industria Chimic
014166	045	*Eudigox*	40 capsule 0,200 mg	Astra Farmaceutici S.p.a.
014166	033	*Eudigox*	40 capsule 0,100 mg	Astra Farmaceutici S.p.a.
024402	036	*Eutirox*	«50» 50 compresse 50 mcg	Bracco S.p.a.
024402	024	*Eutirox*	«100» 50 compresse 100 mcg	Bracco S.p.a.
025373	010	*Haldol*	30 compresse 1 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.
025373	034	*Haldol*	30 compresse 5 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.
025373	073	*Haldol*	5 fiale 5 mg 1 ml	Janssen Pharmaceutica N.V.
022643	047	*Lanitop*	Gocce osi 10 ml 0,6%	Boehringer Mannheim Italia
022643	035	*Lanitop*	IV 5 fiale 0,2 mg	Boehringer Mannheim Italia
022643	011	*Lanitop*	30 compresse 0,1 mg	Boehringer Mannheim Italia
022643	023	*Lanitop*	40 compresse 0,05 mg	Boehringer Mannheim Italia
015724	026	*Lanoxin*	30 compresse 0,25 mg	Glaxo Wellcome S.p.a.
015724	038	*Lanoxin*	«Mite» 30 compresse 0,125 mg	Glaxo Wellcome S.p.a.
015724	065	*Lanoxin*	«PG» 30 compresse 0,0625 mg	Glaxo Wellcome S.p.a.
002860	043	*Luminale*	«Luminalette» 30 compresse 15 mg	Bracco S.p.a.
002860	031	*Luminale*	20 compresse 100 mg	Bracco Spa.
004698	027	*Protamina Roche*	IV 1 fiala 50 mg/5 ml 1%	Roche S.p.a.
016805	044	*Serenase*	20 compresse 5 mg	Ist. Luso Farmaco d'Italia S
016805	020	*Serenase*	Iniett 5 fiale 5 mg/2 ml	Ist. Luso Farmaco d'Italia S
016805	018	*Serenase*	IM IV 5 fiale 2 ml 2 mg	Ist. Luso Farmaco d'Italia S
005472	016	*Tapazole*	100 compresse 5 mg	Eli Lilly Italia S.p.a.

97A7567

DECRETO 19 settembre 1997.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «HAVRIX 1440».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a. la specialità «Havrix» a base di virus dell'epatite a ceppo HM 175;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata autorizzata la specialità medicinale «Havrix 1440», a favore della sopracitata società, nelle confezioni «1 flacone 1 dose 1,0 ml» e «1 sir. preriem. 1 dose 1,0 ml» avente il medesimo principio attivo (virus dell'epatite a ceppo HM 175);

Considerata la necessità per motivi di tutela della salute pubblica di far sì che la società SmithKline Beecham S.p.a. sia titolare di un'unica specialità a base di virus dell'epatite a ceppo HM 175;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Havrix 1440» nelle confezioni:

un flacone 1 dose 1,0 ml - n. A.I.C. 029545011 (in base 10) 0W5NKM (in base 32);

una sir. preriem. 1 dose 1,0 ml - numero A.I.C. 029545023 (in base 10) 0W5NKZ (in base 32),

viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Havrix» a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151 nelle confezioni e con i nuovi codici di A.I.C. di seguito riportati:

«1440 adulto» 1 flacone 1 dose ml - 028725113 (in base 10) 0VDMVT (in base 32);

«1440 adulto» 1 sir. preriempita 1 dose 1 ml - 028725125 (in base 10) 0VDMW5 (in base 32).

Le confezioni della specialità medicinale sopraindicata devono essere poste in commercio con gli stampati così come precedente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

La società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio per la valutazione dell'immissione in commercio delle specialità medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d)*, del decreto legislativo n. 178/1991 rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

I lotti della specialità medicinale «Havrix 1440» prodotti precedentemente al presente decreto, recanti i vecchi numeri di A.I.C. (029545011 - 029545023) possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il dirigente: GUALANO

97A7698

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 1997.

Modificazione del limite di età stabilita dal decreto ministeriale 19 gennaio 1979 per i biglietti di ingresso, a prezzo ridotto, ai teatri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 640, il quale prevede, tra l'altro, la vendita a prezzo ridotto dei biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attività indicate nel decreto medesimo ai militari di truppa, ai ragazzi ed a altre categorie di spettatori o partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34, del 3 febbraio 1979, con il quale, tra l'altro, sono state individuate nelle persone di età non superiore ai 15 anni o non inferiore agli anni 60 le categorie di spettatori aventi titolo all'ingresso a prezzo ridotto ai cinematografi ed ai teatri;

Vista la nota n. 14256 del 18 settembre 1997, con la quale il vice Presidente del Consiglio dei Ministri ha manifestato l'intenzione di promuovere iniziative volte ad incrementare la partecipazione dei giovani alle rappresentazioni teatrali;

Ritenuta l'opportunità di sostenere la predetta campagna di promozione del teatro presso giovani attraverso l'elevazione del limite di età della categoria di persone che può fruire della riduzione del prezzo del biglietto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la vendita di biglietti a prezzo ridotto per l'ingresso ai soli teatri, il limite di età di anni 18, previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 gennaio 1979, è elevato ad anni 25.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

97A7606

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Sviluppo», in S. Croce del Sannio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nellle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 luglio 1997;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Sviluppo», con sede in S. Croce del Sannio, costituita in data 8 aprile 1986, con atto notaio dott. Vosa Vittorio, repertorio n. 1067, registro società n. 2987, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1151/227412.

Benevento, 10 settembre 1997

Il direttore: MORANTE

97A7584

DECRETO 11 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperagri futura», in San Giorgio la Molara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nellle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 luglio 1997;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperagri futura», con sede in San Giorgio la Molara, costituita in data 28 agosto 1986, con atto notaio dott. Giordano Mario, repertorio n. 87602, registro società n. 3711, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1177/232880.

Benevento, 11 settembre 1997

Il direttore: MORANTE

97A7585

DECRETO 11 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa per la valorizzazione economica sociale di Pacevecchia», in Benevento.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nellle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 luglio 1997;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperativa per la valorizzazione economica sociale Pacevecchia», con sede in Benevento, costituita in data 26 febbraio 1990, con atto notaio dott. Delli Veneri Luigi Michele, repertorio n. 29143, registro società n. 4478, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1291/245980.

Benevento, 11 settembre 1997

Il direttore: MORANTE

97A7586

DECRETO 11 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Co.Ge.D.», in Colle Sannita.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nellle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 luglio 1997;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Co.Ge.D.», con sede in Colle Sannita, costituita in data 27 settembre 1991, con atto notaio dott. Di Fizio Antonietta, repertorio n. 428, registro società n. 5417, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1391/260012.

Benevento, 11 settembre 1997

Il direttore: MORANTE

97A7587

DECRETO 15 settembre 1997.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilità di cui al sopra citato art. 180 può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale dell'assegno di cui sopra;

Vista la delibera n. 985 del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata, ai sensi dell'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 15 luglio 1997, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1997;

Considerato che la misura proposta e stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1995 e il 1996 e registrata dall'ISTAT;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1996;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1997 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa è stabilito in L. 350.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1997

Il Ministro: TREU

97A7568

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 maggio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell' università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996, concernente la delega di attribuzioni al Sottosegretario Luciano Guerzoni;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996, relativo alla tabella XXXV dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze ambientali;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale, relativi alla modifica della suddetta tabella per la correzione di alcuni errori materiali;

Visti i pareri dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali;

Riconosciuta la necessità di modificare il suddetto decreto ministeriale 19 luglio 1996;

Decreta:

La tabella XXXV, allegata al decreto ministeriale 19 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996, relativa all'approvazione dell'ordinamento didattico della laurea in scienze ambientali - tabella XXXV è modificata come segue:

all'art. 1, II capoverso, lettera *a)* sostituire «sistematico», con «sistemico»;

all'art. 1, V capoverso, dopo «dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali,» inserire «dalla facoltà di scienze ambientali e dalla facoltà di scienze nautiche dell'Istituto navale di Napoli...»;

all'art. 5, *a)* area matematica, sostituire «120 ore» con «200 ore»;

all'art. 5, *g)* area giuridico-economica-valutativa, aggiungere tra i settori «N10X»;

all'art. 5, indirizzi, sostituire «La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può...» con «Le facoltà di cui all'art. 1, V capoverso, possono...»;

all'art. 5, indirizzo terrestre, area scienze della terra, tra i settori, aggiungere «G07A» e sostituire «G07X» con «G07B»;

all'art. 5, indirizzo marino, area scienze della terra, aggiungere tra i settori «D02A».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 152

97A7569

DECRETO 14 maggio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in sociologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell' università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996, concernente la delega di attribuzioni al Sottosegretario Luciano Guerzoni;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1991, relativo alla tabella IV-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in sociologia;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale, relativi alla afferenza del suddetto corso di laurea anche alla facoltà di scienze politiche;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella II dell'ordinamento didattico universitario, nonché il suddetto decreto ministeriale 6 febbraio 1991;

Decreta:

La tabella II dell'ordinamento didattico universitario allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che la facoltà di scienze politiche può rilasciare la laurea in sociologia.

All'art. 3 del decreto ministeriale 6 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1991, relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico della laurea in sociologia, tabella IV-*bis*, viene aggiunto il seguente comma:

«La laurea in sociologia può essere rilasciata anche dalla facoltà di scienze politiche».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 154

97A7570

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 26 settembre 1997.

Proroga delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi aventi targa con ultimo numero della serie numerica 7, 8 o 9.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del 27 febbraio 1997 che detta disposizione per la revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1997;

Visto l'art. 2 comma 1, del citato decreto che fissa al 30 settembre 1997 il termine per l'effettuazione delle operazioni relative ai veicoli aventi targa di immatricolazione il cui ultimo numero della serie numerica è 7, 8 o 9;

Considerata l'attuale situazione operativa degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8, del vigente codice della strada, che non consente di effettuare, entro il predetto termine del 30 settembre 1997, tutte le operazioni di revisione richieste dall'utenza per i veicoli sopraindicati;

Ritenuta la sussistenza di una causa di forza maggiore e l'opportunità di prorogare al 31 ottobre 1997 il citato termine del 30 giugno 1997, nell'interesse dell'utenza stessa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 settembre 1997, per l'effettuazione delle operazioni di revisione per i veicoli aventi targa di immatricolazione il cui ultimo numero della serie numerica è 7, 8 o 9, già stabilito con decreto ministeriale del 27 febbraio 1997, è prorogato al 31 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A7696

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 settembre 1997.

Modificazione allo statuto sociale della Basilese vita nuova S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/6/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1973 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita alla Basilese vita nuova S.p.a., con sede in viale Certosa n. 222, Milano;

Visto il verbale dell'assemblea degli azionisti della Basilese vita nuova S.p.a. tenutasi in data 25 giugno 1997, parte straordinaria, nel corso della quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Basilese vita nuova S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 222, con le modifiche apportate all'art. 4 consistenti nel prevedere nell'oggetto sociale, la gestione delle forme di previdenza complementare di cui al decreto-legge n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la costituzione e la gestione di fondi pensioni aperti ai sensi dell'art. 9 del citato decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A7571

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO 16 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38 comma 2 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Preso atto che il comitato di coordinamento fra gli atenei del Friuli Venezia Giulia ha espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Università degli studi di Trieste della facoltà di psicologia nell'ambito del piano triennale di sviluppo 1994/1996 il cui decreto del Presidente della Repubblica è stato emanato in data 30 dicembre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996, n. 50;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997 in ordine alla trasformazione del corso di laurea in psicologia nella facoltà di psicologia dell'Univesità degli studi di Trieste;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 1 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, nell'elenco delle facoltà, dopo la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori è inserito: «facoltà di psicologia».

L'art. 66 relativo all'ordinamento della facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente:

«La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in storia, la laurea in lingue e letterature straniere».

Gli articoli dal n. 92 al n. 96 relativi al corso di laurea in psicologia sono soppressi.

L'art. 97 relativo all'elenco degli istituti che fanno capo alla facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 92. — Della facoltà fanno parte i seguenti istituti:

1) istituto di glottologia;

2) istituto di filologia classica e medievale;

3) istituto di filologia moderna;

4) istituto di filologia romanza;

5) istituto di filologia germanica;

6) istituto di filologia slava;

7) istituto di storia antica;

8) istituto di storia medievale e moderna;

9) istituto di filosofia;

10) istituto di archeologia;

11) istituto di storia dell'arte medievale e moderna.

Art. 234. — La facoltà di psicologia conferisce la laurea in psicologia.

Art. 235. — *Durata e articolazione del corso di laurea in psicologia.*

Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'istruzione.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà.

Art. 236 - *Biennio propedeutico.*

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 237 - *Triennio d'indirizzo*

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle tecniche di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento dell'attività pratica potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) Triennio - Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) Triennio - Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

C) Triennio - Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualùà;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della divianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

D) Triennio - Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

E) Triennio - Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'istruzione.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione o M09F Pedagogia sperimentale, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 238 - *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 239 - *Esame di laurea.*

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Art. 240 - *Norme transitorie.*

Gli studenti già iscritti al corso di laurea in psicologia della facoltà di lettere e filosofia passano al corso di laurea in psicologia della facoltà di psicologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 settembre 1997

Il rettore

97A7625

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Chittagong (Bangladesh)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Chittagong (Bangladesh) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dhaka con circoscrizione territoriale la città di Chittagong e distretto.

Il presente decreto, dopo essere stato trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1997

Il Ministro: DINI

97A7588

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Oranjestad (Aruba)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La signora Adriana Torta Menna, agente consolare onorario in Oranjestad (Aruba), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) traduzioni, vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

6. ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di visti;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Maracaibo;

8. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato d'Italia in Maracaibo;

9. raccolta dei dati concernenti l'anagrafe degli italiani all'estero;

10. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7589

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Zanzibar (Tanzania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il signor Mario Mariani, vice console onorario in Zanzibar (Tanzania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusioni di quelli notarili;

7. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam della documentazione relativa al rilascio di visti;

8. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam della documentazione relativa al rinnovo dei passaporti nazionali;

9. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7590

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Nosy-Be (Madagascar)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La signora Viktoria Von Luschka Murri, vice console onorario in Nosy-Be (Madagascar), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Antananarivo della documentazione relativa al rilascio di visti;

7. promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella giurisdizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8. promozione culturale e sociale a favore della collettività italiana residente nella giurisdizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7591

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Port Louis (Mauritius)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il signor Carlo Felice Musini, console onorario in Port Louis (Mauritius), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Antananarivo;

7. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Antananarivo della documentazione relativa al rilascio di visti;

8. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

9. istruzione delle pratiche relative ai contratti di lavoro a favore di cittadini extracomunitari che debbano entrare in Italia in qualità di addetti ai servizi domestici o per ricongiungimento familiare, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Antananarivo;

10. promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella giurisdizione territoriale dell'ufficio consolare onorario.

11. promozione culturale e sociale a favore della collettività italiana residente nella giurisdizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

12. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

13. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7592

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Atlanta (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il signor John Munna, console onorario in Atlanta (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolatc generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili, e vidimazione di copie di documenti ai fini della loro conformità all'originale esibito;

6. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7593

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Orlando (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La signora Carmela Loredana Conte, vice console onorario in Orlando (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili, e vidimazione di copie di documenti ai fini della loro conformità all'originale esibito;

6. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7594

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sarasota (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il signor Richard Harold Storm, vice console onorario in Sarasota (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili, e vidimazione di copie di documenti ai fini della loro conformità all'originale esibito;

6. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7595

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Haifa (Israele)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il signor Carlo Gross, console onorario in Haifa (Israele), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7596

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in New Orleans (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il signor Arnaldo Partesotti, console onorario in New Orleans (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Houston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. distribuzione di moduli relativi a: rilascio/rinnovo passaporto, moduli rilascio visti e moduli anagrafici;

3. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) e vidimazioni, limitate a certificazione di traduzione, autentiche di fotocopie, certificati di esistenza in vita.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7597

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla commercializzazione in ambito regionale di specie di funghi freschi nel territorio della provincia di Trento.

Con deliberazione n. 5867 del 6 giugno 1997 la giunta provinciale di Trento ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NOME SCIENTIFICO:

Agaricus essettei *Bon*

Agaricus silvaticus *Sch.: Fr.*

Agaricus augustus *Fr.*

Albatrellus confluens *(A. & S.: Fr.) Kotl. & Pouz.*

Albatrellus ovinus *(Sch.: Fr.) Kotl. & Pouz.*

Amanita rubescens *(Pers.: Fr.) S.F. Gray*

Amanita sez. Amanitopsis: tutte le specie

Boletus fechtneri *Vel.*

Cathatelasma imperiale *(Fr. — Quél.) Sing.*

Chroogomphus helveticus *(Sing.) Mos.*

Chroogomphus rutilus *(Sch.: Fr.) O.K. Miller*

Clitocybe gibba *(Pers.: Fr.) Kumm.*

Clitocybe alexandri *(Gill.) Gill.*

Clitopilus prunulus *(Scop.: Fr.) Quél*

Coprinus comatus *(Müll.: Fr.) Pers.*

Cortinarius cumatilis *Fr.*

Cortinarius praestans *(Cordier) Gill.*

Cuphophyllus pratensis *(Pers.: Fr.) Bon*

Gomphidius glutinosus *(Sch.: Fr.) Fr.*

Gomphus clavatus *(Pers.: Fr.) S.F. Gray*

Hygrocybe punicea *(Fr.: Fr.) Kumm.*

Hygrophorus latitabundus *Britz.* [= Hygrophorus limacinus]

Hygrophorus lucorum *Kalchbr.*

Hygrophorus olivaceoalbus *(Fr.: Fr.) Fr.*

Hygrophorus penarius *Fr.*

Hygrophorus speciosus *Peck s.l.* (1)

Lactarius deterrimus *Cröger*

Lactarius salmonicolor *Heim & Leclair*

Lactarius sanguifluus *(Paulet: Fr.) Fr.*

Lactarius semisanguifluus *Heim & Leclair*

Lepista inversa *(Scop.) Pat. s.l.* (2)

Lepista nuda *(Bull.: Fr.) Cooke*

Lyophyllum decastes *(Fr.: Fr.) Sing.*

Lyophyllum fumosum *(Pers.: Fr.) Kühn. & Romagn. ex Orton*

Lyophyllum loricatum *(Fr.) Kühn.*

Macrolepiota mastoidea *(Fr.: Fr.) Sing.*

Melanoleuca evenosa *(Sacc.) Konr. s.l.* (3)

Rozites caperatus *(Pers.: Fr.) Karst.*

Russula aurea *Pers.*

Russula azurea *Bres.*

Russula cyanoxantha *(Sch.) Fr. s.l.* (4)

Russula decolorans *(Fr.: Fr.) Fr.*

Russula integra *(L.) Fr.*

Russula mustelina *Fr.*

Russula paludosa *Britz.*

Russula romellii *Maire*

Russula vesca *Fr.*

Russula vinosa *Lindblad* [= Russula obscura]

Russula virescens *(Sch.) Fr.*

Russula xerampelina *Sch.: Fr. ss. latissimo* (5)

Suillus grevillei *(Klotzsch) Sing.*

Tricholoma cingulatum *(Almf.) Jacobasch s.l.* (6)

Tricholoma colossus *(Fr.) Quél.*

Tricholoma terreum *(Sch.: Fr.) Kumm.* e specie vicine (7)

---

(1) Incluso H. bresdolae.
(2) Inclusa L. flaccida.
(3) Incluse M. strictipes e M. subalpina.
(4) Incluse tutte le varietà e forme nonché R. langei. *Bon.*
(5) Tutte le specie, varietà e forme della sez. *Viridantes.*
(6) Incluso T. ramentaceum *(Bull.: Fr.) Rick.*
(7) Tutte le specie, varietà e forme della sottosez. Terreineae.

97A7635

Autorizzazione alla commercializzazione in ambito regionale di specie di funghi freschi nel territorio della regione Lombardia.

Con legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 la giunta regionale Lombardia ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione Lombardia.

REGIONE LOMBARDIA

NOME SCIENTIFICO:

Russula cyanoxantha;

Russula virescens;

Lactarius salmonicolor;

Lactarius deterrimus;

Lactarius sanguifluus;

Lactarius semisanguifluus.

97A7636

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 329/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede in corso della Vittoria, 12/B, Novara, codice fiscale 00109210039:

specialità: NIDOL:

028705010 - 30 compresse 100 mg;

028705022 - 30 buste 100 mg;

028705034 - 10 supposte 200 mg,

è ora trasferita alla società: S.p.a. Farmaceutici Damor, con sede in via E. Scaglione, 27, S. Maria a Cubito, Napoli, codice fiscale 00272420639.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 392/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Essex Italia S.p.a., con sede in via Serio, 1, Milano, codice fiscale 03296950151:

specialità: HELIMOX: 024537110 - 12 compresse 1 g,

è ora trasferita alla società: farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour, 11, Comacchio (Ferrara), codice fiscale 00964710388.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 393/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering Plough S.p.a., con sede in via G. Ripamonti, 89, Milano, codice fiscale 00889060158:

specialità: LOMESAL:

029050010 - 20 supposte 500 mg;

029050022 - 50 compresse rivestite 500 mg;

029050034 - 7 clismi pronto uso 50 ml 4%;

029050046 - 7 clismi pronto uso 100 ml 4%,

è ora trasferita alla società: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano, 14, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale 00274990100.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 397/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Allergan S.p.a., con sede in via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma), codice fiscale 00431030584:

specialità: IMIDAZYL:

003410014 - collirio 5 ml;

003410026 - collirio 10 ml 0,1%;

003410040 - «antistaminico» collirio 10 ml;

003410053 - spray nasale 15 ml,

è ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 403/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Allergan S.p.a., con sede in via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma), codice fiscale 00431030584:

specialità: HERBÈ: 032066019 - gocce oculari 10 ml,

è ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 Milano, codice fiscale 00748210150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 405/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale 00761810506:

specialità: NATRIOXEN:

027170012 - 30 capsule 550 mg;

027170024 - 10 supposte 550 mg;

027170036 - im 6 fiale 550 mg/5 ml;

027170048 - im 6 f. liof. 275 mg + 6 f solv,

è ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 09300200152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 406/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede in via Arconati, 1, Milano, codice fiscale 07195130153:

specialità: DOLOCYL: 025636034 - 10 compresse laccate 200 mg,

è ora trasferita alla società: Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale 01637810126.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 408/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Idim S.r.l., con sede in viale Tre Venezie, 44-46, Monselice (Padova), codice fiscale 00986620284:

specialità: NEVACORT: 014385013 - 4 ovuli vaginali,

è ora trasferita alla società: Finderm farmaceutici S.a.s. di Scaccia Fabio e C., con sede in via Cristoforo Colombo, 16, San Gregorio di Catania (Catania), codice fiscale 03115090874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 409/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale 00761810506:

specialità: ZOLISINT:

023827088 - im 1 f. 500 mg + 1 f. 3 ml;

023827090 - 1 flac. 1 g im + 1 fiala 4 ml,

è ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 09300200152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 668/97 del 15 luglio 1997

Specialità medicinale: AMOX: 12 compresse 1 g, n. di A.I.C.: 023909031.

Titolare A.I.C.: società Salus Researches S.p.a., via Aurelia, 58 - 00165 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: magnesio stearato mg 20, amido di mais eliminato, aroma crem caramel mg 20, cellulosa microcristallina mg 100, sodio carbossimetilamido mg 10, PEG 400 mg 50.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 765/97 del 1° settembre 1997

Specialità medicinale: LIOTON: «500» gel 50 g, n. di A.I.C.: 024946030

Società: Sanofi Winthrop S.p.a., via G.B. Piranesi, 38 - 20137 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: carbomer 940 1,25 g - metile p-idrossibenzoato 0,12 g - propile p-idrossibenzoato 0,03 g - etanolo 30 ml - essenza di neroli 0,05 g - essenza di lavanda 0,05 g - trietanolamina 0,85 g - acqua depurata q.b. a 100 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale LIOTON: «1000» gel 50 g, n. di A.I.C.: 024946042.

Società: Sanofi Winthrop S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: carbomer 940 1,25 g - metile p-idrossibenzoato 0,12 g - propile p-idrossibenzoato 0,03 g - etanolo 30 ml - essenza di neroli 0,05 g - essenza di lavanda 0,05 g - trietanolamina 0,85 g - acqua depurata q.b. a 100 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 766/97 del 1° settembre 1997

Specialità medicinale: ZADITEN: 1 flac. sciroppo senza zucchero 200 ml, n. di A.I.C.: 024574028; 1 flac. sciroppo senza zucchero 200 ml, n. di A.I.C.: 024574030; «SRO» 15 compresse 2 mg, n. di AIC: 024574042

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., via C. Arconati, 1 - 20135 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche al trattamento di dermatosi allergiche e dermatite atopica.

I lotti già prodotti precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 771/97 dell'8 settembre 1997

Specialità medicinale: FORMISTIN: 20 ml gocce os 10 mg/ml, n. di A.I.C.: 027329022.

Titolare A.I.C.: Vedim Pharma S.r.l., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È autorizzata l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche ai bambini di età compresa fra i 2 e 6 anni.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 772/97 dell'8 settembre 1997

Specialità medicinale: ZIRTEC: gocce os 20 ml 10 mg/ml, n. di A.I.C.: 026894028.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È autorizzata l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche ai bambini di età compresa fra i 2 e 6 anni.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 773/97 dell'8 settembre 1997

Specialità medicinale: METHOTREXATE: 25 compresse 2,5 mg, n. di A.I.C.: 019888015; 100 compresse 2,5 mg, n. di A.I.C.: 019888027.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È autorizzata l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche nel trattamento dell'artrite reumatoide.

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 800/97 del 25 settembre 1997

Specialità medicinale: NALOREX.

Società: Du Pont Pharma Italia S.r.l., via De' Conti 2/A, - 50123 Firenze.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale NAROLEX contraddistinti dal n. 025969027 di A.I.C., prodotti anteriormente al 2 aprile 1997 possono essere dispensati al pubblico sino al 30 novembre 1997.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7599-97A7699

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 settembre 1997

Dollaro USA	1724,73
ECU	1916,52
Marco tedesco	978,85
Franco francese	291,47
Lira sterlina	2786,47
Fiorino olandese	869,10
Franco belga	47,432
Peseta spagnola	11,588
Corona danese	257,08
Lira irlandese	2513,62
Dracma greca	6,192
Escudo portoghese	9,610
Dollaro canadese	1244,75
Yen giapponese	14,245
Franco svizzero	1185,63
Scellino austriaco	139,09
Corona norvegese	242,73
Corona svedese	227,09
Marco finlandese	327,37
Dollaro australiano	1241,81

97A7724

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995, ed integrato con decreto dirigenziale 27 febbraio 1996, limitatamente alla possibilità di fare riferimento, nella designazione e presentazione dei vini da tavola di detta indicazione geografica tipica, rispettivamente al nome del vitigno Moscato giallo, per la provincia di Padova e del vitigno Groppello gentile, per la provincia di Vicenza;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997, contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — la integrazione al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato.

Proposta di integrazione dell'annesso «I» - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto»

Art. 2.

(Omissis).

Al terzo comma dopo le parole «Moscato bianco» sono inserite le parole «Moscato giallo», limitatamente alla provincia di Padova; dopo la parola «Franconia» sono inserite la parole «Groppello» (da Groppello gentile), limitatamente alla provincia di Vicenza.

97A7572

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'integrazione dell'art. 2, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» approvato con decreto dirigenziale 12 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1985, di riconoscimento della indicazione geografica «Valle del Tirso» per i vini da tavola, prodotti nel corrispondente territorio, che autorizzava, a decorrere dalla vendemmia 1985, l'uso del vitigno «Vernaccia» a completamento del nome «Valle del Tirso»;

Vista la richiesta presentata dalla regione autonoma della Sardegna tendente ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Barbagia», «Colli del Limbara», «Marmilla», «Nurra», «Ogliastra», «Parteolla», «Planargia», «Provincia di Nuoro», «Romangia», «Sibiola», «Tharros», «Trexenta», «Valle del Tirso», «Valli di Porto Pino», «Isola dei Nuraghi» per i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna ed in particolare il divieto, contenuto nell'art. 7 dei disciplinari di produzione proposti, di fare riferimento al nome del vitigno «Vernaccia» per tutte le indicazioni geografiche tipiche per le quali si chiedeva il riconoscimento, ad eccezione dell'indicazione geografica tipica «Valle del Tirso»;

Visto il citato decreto dirigenziale 12 ottobre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Barbagia», «Colli del Limbara», «Marmilla», «Nurra», «Ogliastra», «Parteolla», «Planargia», «Provincia di Nuoro», «Romangia», «Sibiola», «Tharros», «Trexenta», «Valle del Tirso», «Valli di Porto Pino», «Isola dei Nuraghi» per i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti in particolare gli articoli 2 dei predetti disciplinari di produzione nei quali è stato previsto il divieto di fare riferimento al nome del vitigno Vernaccia nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografiche tipica prodotti nel territorio della regione Sardegna;

Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad integrare il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» mediante l'eliminazione del divieto, previsto all'art. 2, di fare riferimento al nome del vitigno Vernaccia nella designazione e presentazione della indicazione geografica tipica in argomento;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma della Sardegna alla integrazione del disciplinare di produzione sopra citato nei termini sopra indicati;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — l'integrazione al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato.

Proposta di integrazione dell'annesso «O» - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso»

Art. 2.

(Omissis).

Al terzo comma sono eliminate le parole «e Vernaccia».

97A7573

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'integrazione dell'art. 2, limitatamente al territorio della provincia di Trento e dell'art. 4, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie» approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato con decreto dirigenziale 27 febbraio 1996;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla regione Veneto, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Trento sulla domanda sopra citata;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996, contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e in particolare quelle riportate nell'art. 1, che elevano, in via definitiva, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, indicati negli articoli 4, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, nella misura del 20 %, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997, contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell 'emanazione del relativo decreto ministeriale — le integrazioni al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato.

Proposta di integrazione dell'annesso «D» - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie»

(Omissis).

Art. 2.

(Omissis).

Il quinto comma nella parte riguardante la provincia autonoma di Trento è modificato come appresso:

«La indicazione geografica tipica «Delle Venezie» con la specificazione di uno seguenti vitigni o loro sinonimi : Cabernet (da Cabernet franc e/o da Cabernet Sauvignon), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata o Enantio, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling (da Riesling renano), Schiava (da Schiava gentile e/o Schiava grigia e/o Schiava grossa), Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Sylvaner verde, Teroldego, Traminer aromatico, Veltliner, Bianchetta trevigiana, Kerner, Incrocio Manzoni 6.0.13, Meunier, Negrara (trentina), Pavana, Rebo, Sauvignon, Trebbiano.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%».

Art. 4.

(Omissis).

Il secondo comma è sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta:

«La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 23 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon, Traminer aromatico per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19».

97A7574

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto del commissario *ad acta* del 16 maggio 1997, prot. n. I/2/3316/97, concernente la determinazione, ora per allora, di due ambiti territoriali per la provincia di Campobasso, per il decorso periodo transitorio quinquennale di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

IL COMMISSARIO *AD ACTA* DELEGATO

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto l'art. 4, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e l'art. 114, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

Viste le note numeri 2731, 3701, 7311, 7565 e 8350 rispettivamente del 21 febbraio 1989, 7 marzo 1989, 25 maggio 1989, 1° giugno 1989 e 24 giugno 1989, con le quali l'intendenza di finanza di Campobasso ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n. 2 del febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

Rilevato che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di amministrazione che a livello di commissione consultiva, è emerso che le strutture operanti nell'ambito del capoluogo di provincia avevano dato sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1° gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

Vista la nota 9190 del 10 agosto 1989, con la quale il Ministro delle finanze *pro-tempore*, ai sensi dell'art. 3 n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ha impartito indirizzi di ordine generale relativamente alla individuazione degli ambiti territoriali;

Considerato che per la provincia di Campobasso erano stati ritenuti sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale anche in riferimento alla nota 9190 sopra indicata;

Visto i pareri della missione consultiva di cui all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, n. 170, reso nelle adunanze del 14 settembre 1989 e 26 settembre 1989 e n. 173, reso nell'adunanza del 3 ottobre 1989;

Visto il decreto ministeriale 1/1764 del 4 ottobre 1989, con il quale per la provincia di Campobasso era stato determinato un unico ambito territoriale, da far valere per il primo quinquennio di applicazione della riforma del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale 1/6007 del 16 ottobre 1989, con il quale sono stati determinati gli sportelli di riscossione nonché i compensi spettanti ai concessionari;

Visto il decreto ministeriale 1/6809 del 21 dicembre 1989, con il quale è stata conferita alla società SET-BPM S.p.a. la concessione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici per l'ambito territoriale della provincia di Campobasso;

Vista la sentenza n. 112/1995 depositata il 10 maggio 1995, con la quale il TAR Molise, riuniti i ricorsi presentati dalla GEST S.p.a. e dai signori Tocci Tecla e Di Mauro Michele, ex esattori, ha annullato il sopra citato decreto ministeriale 1/1764 del 4 ottobre 1989 di determinazione dell'ambito territoriale e i decreti ministeriali prot. 1/6007 del 16 ottobre 1989, e prot. 1/6809 del 21 dicembre 1989, rispettivamente di determinazione degli sportelli e compensi spettanti al concessionario e di conferimento della concessione, sentenza avverso la quale pende appello al Consiglio di Stato da parte dei controinteressati e, in via incidentale da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che con la suddetta sentenza n. 112/1995 il TAR Molise ha annullato i sopracitati decreti ministeriali adducendo che per la provincia di Campobasso «è proprio dalla intempestiva anticipazione della dimensione provinciale dell'ambito che deriva il vero pregiudizio dell'amministrazione, perché il sistema prescelto dall'amministrazione, identificando già in sede transitoria il soggetto che risulterà concessionario definitivamente, preclude quella valutazione comparativa implicata, su presupposto della concorrenza di più ambiti sub-provinciali, dall'art. 115, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988»;

Vista l'ordinanza n. 389 del 12 marzo 1996, con la quale il Consiglio di Stato - Sezione IV - si è pronunciato in ordine all'appello della GEST S.p.a. avverso l'ordinanza del T.A.R. Molise n. 720/1995;

Considerato che con l'ordinanza n. 389 sopra menzionata il supremo giudice amministrativo giudicando in sede di gravame contro un diverso e successivo provvedimento concessorio (decreto ministeriale 5 agosto 1994), ha respinto l'appello per quel che concerne la sospensione del servizio di riscossione gestito dalla SET-BPM S.p.a. e al contempo, in accoglimento della richiesta della società GE.S.T. S.p.a. ha disposto che l'amministrazione esegua la «ripetizione del procedimento di comparazione delle istanze per l'affidamento, per la prima fase del servizio di riscossione dei tributi»;

Visto che la ripetuta ordinanza intima all'amministrazione di provvedere a detto adempimento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima e nomina nel contempo commissario il dirigente posto a capo dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato perché provveda, in caso di pertinente inadempimento, personalmente, ovvero dando incarico ad altro funzionario, ad effettuare la comparazione di che trattasi al posto dell'amministrazione inadempiente;

Visto il parere n. 168 della commissione consultiva di cui all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 27 agosto 1996;

Considerato che con il suddetto parere è stato evidenziato che il Consiglio di Stato - Sezione IV con l'ordinanza n. 389 del 12 marzo 1996, si limita ad imporre la ripetizione dell'attività procedimentale di competenza dell'amministrazione, senza definirne i contenuti e che comunque deve essere data esecuzione rinnovando il procedimento di individuazione dell'ambito territoriale e quello conseguente di scelta del concessionario «per la prima fase»;

Ritenuto di dover ottemperare alla sopracitata ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione IV procedendo, ora per allora, all'esame dei dati istruttori a disposizione dell'amministrazione finanziaria al fine della individuazione degli ambiti territoriali per la provincia di Campobasso relativamente alla decorsa «prima fase» di gestione quinquennale del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n .43;

Visto che l'amministrazione finanziaria non ha provveduto all'emanazione dei provvedimenti di ottemperanza all'ordinanza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 389 del 12 marzo 1996, essendo in corso contatti fra le parti per addivenire ad una transazione globale delle varie vertenze in atto;

Visto che tale transazione non è intervenuta;

Visto l'atto di significazione e diffida notificato il 10 marzo 1997, all'ispettore generale capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato con il quale la GE.S.T. S.p.a. ha diffidato il suddetto Ispettore generale capo di finanza a dare immediata esecuzione all'ordinanza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 389/1996, essendo trascorso il termine di sessanta giorni nella stessa prescritto;

Visto che l'ispettore generale capo di finanza è venuto a conoscenza della sua nomina di commissario dell'esecuzione solo in data 12 marzo 1997;

Visto che la nota del 25 marzo 1997, con la quale l'ispettore generale capo di finanza ha delegato il dott. Ventura Alessio, dirigente superiore dei servizi ispettivi di finanza a porre in essere, ora per allora, tutti gli atti necessari per l'esecuzione della ripetuta ordinanza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 389 del 12 marzo 1996;

Vista la richiesta di parere prot. n. I/2/1449/97 del 9 maggio 1997, con la quale il commissario delegato ha chiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su specifiche questioni relative all'esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato IV sezione n. 389 del 12 marzo 1996;

Tenuto conto del parere della detta commissione consultiva n. 074 reso nell'adunanza del 10 giugno 1997, con il quale la stessa ha ritenuto di non dover entrare nel merito delle questioni esposte nella richiesta di parere;

Considerato altresì che si è nuovamente prospettata la possibilità di un'intesa transattiva tra le parti peraltro al momento non concretizzatasi;

Riconsiderate nuovamente le note numeri 2731, 3701, 7311, 7565 e 8350 rispettivamente del 21 febbraio 1989, 7 marzo 1989, 25 maggio 1989, 1° giugno 1989, con le quali l'ex intendenza di finanza di Campobasso ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n. 2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali, ipotizzando l'individuazione di due ambiti territoriali per la provincia di Campobasso;

Ritenuto che l'orientamento del Consiglio di Stato desumibile da precedenti decisioni concernenti fattispecie similari induce a ritenere superate le direttive impartite dal sig. Ministro delle finanze *pro-tempore* con la nota n. 9190 del 1° agosto 1989;

Considerato che agli atti non sussiste alcun'altra documentazione oltre la nota sopra riportata, che evidenzi i motivi per i quali non si debba procedere alla scelta di ambiti sub-provinciali per la provincia di Campobasso;

Visto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Campobasso in ottemperanza alla più volte citata ordinanza del Consiglio di Stato - IV sezione n. 389 del 12 marzo 1996;

Decreta:

Art.1.

Il decreto ministeriale prot. 1/1764 del 4 ottobre 1989, con il quale è stato determinato un unico ambito territoriale per la provincia di Campobasso, per il primo quinquennio di applicazione del servizio centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per il Molise

n. 112 depositata il 10 maggio 1995 e all'ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione IV n. 389 del 12 marzo 1996, è annullato a valere dal 4 ottobre 1989 con decorrenza dal giorno successivo a quello della emanazione del presente decreto.

Art. 2.

Con decorrenza dal giorno indicato nel precedente art. 1, per la provincia di Campobasso sono determinati, ora per allora, due ambiti territoriali per il periodo transitorio quinquennale di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e precisamente:

1) *Ambito «A»*, costituito da tutti i comuni della provincia di Campobasso eccetto i 39 comuni facenti parte dell'ambito «B» di cui al successivo punto 2;

2) *Ambito «B»*, costituito dai seguenti 39 comuni: Bojano, Bonefro, Castellino del Biferno, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Colletorto, Gambatesa, Guardialfiera, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tiferina, Pietracatella, Ripalimosano, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Tavenna, Vinchiaturo, dai comuni di Macchia Valforte e S. Paolo Matese in applicazione del principio della contiguità territoriale e dai comuni di Campolieto, Monacilioni, Campomarino, Portocannone, Limosano, S. Felice del Molise, Ururi, Lucito, Castelbottaccio e Lupara in applicazione del principio della contiguità territoriale nonché del criterio oggettivo dell'ampliamento dell'ambito viciniore di minore importanza.

Art. 3.

Con singoli provvedimenti si provvederà all'individuazione degli sportelli di riscossione, alla determinazione dei compensi e all'affidamento in concessione, per un quinquennio, dei due ambiti territoriali della provincia di Campobasso, così come individuati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1997

Il commissario ad acta *delegato:* VENTURA

97A7618

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del campionato italiano sbandieratori di Reggio Emilia per il bicentenario del Tricolore e Universiade Sicilia 1997. (Estrazione del 14 settembre 1997).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del campionato italiano sbandieratori di Reggio Emilia per il bicentenario del Tricolore e Universiade Sicilia 1997, avvenuta in Roma il 14 settembre 1997:

1) Biglietto serie A n. 10220 di L. 2 miliardi abbinato all'Ente Palio Città di Ferrara;

2) Biglietto serie A n. 55348 di L. 300 milioni abbinato agli Stati Uniti d'America;

3) Biglietto serie Q n. 04315 di L. 100 milioni abbinato al Palio del Niballo - Faenza;

4) Biglietto serie A n. 57315 di L. 100 milioni abbinato all'Ucraina;

5) Biglietto serie G n. 69235 di L. 50 milioni abbinato al Palio dei Micci - Querceta;

6) Biglietto serie Q n. 13451 di L. 50 milioni abbinato al Giappone.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie A 10220 L. 2.000.000;

2) Biglietto serie A 55348 L. 1.000.000;

3) Biglietto serie Q 04315 L. 500.000;

4) Biglietto serie A 57315 L. 500.000;

5) Biglietto serie G 69235 L. 500.000;

6) Biglietto serie Q 13451 L. 500.000.

97A7664

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: E06A - Fisiologia umana - per la disciplina «Fisiologia umana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93 si potrà procedere al trasferimento, del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A7665

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero per le politiche agricole concernente: «Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli, Avellino e del Consorzio agrario provinciale di Caserta, in liquidazione coatta amministrativa». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 1° settembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 26, prima colonna, dove è scritto: «... in *liquidazione* dell'avv. Giuseppe Di Gennaro.», leggasi: «... in *sostituzione* dell'avv. Giuseppe Di Gennaro.».

97A7607

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei *(ang. via Gramsci)*
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11